



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Tecnico**

**Responsabile:**

**responsabile settore tecnico Tocco Giovanni**

**DETERMINAZIONE N.**

**28**

**in data**

**30/01/2012**

**OGGETTO:**

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI CALORE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BEETHOVEN. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO N. 1162 DEL 7/12/2011, DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DEL 6/11/2011.

**C O P I A**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Visto il DM del 21/12/2011 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio 2012 al 31/03/2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l' anno 2012;

- Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1079 del 18/11/2011 con la quale veniva indetta apposita gara d'appalto per l'affidamento della fornitura e posa in opera di pompe di calore per la Scuola dell'Infanzia di Via Beethoven, con il criterio dell'offerta del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006;
- Visto il verbale di gara del 6/12/2011 per l'appalto della fornitura e posa in opera di pompe di calore per la Scuola dell'Infanzia di Via Beethoven nel quale veniva disposta, tra l'altro l'esclusione della Tepor S.p.A. per la seguente motivazione:
  - Esclusa ai sensi del punto 4 lett. A4), richiamato al punto 8 lett. b) del disciplinare di gara, in quanto ha presentato polizza fideiussoria provvisoria del 2%, ridotta del 50%, senza aver provveduto ad allegare copia della certificazione di qualità relativa a giustificazione della riduzione;
- Vista la nota prot. n. 15154 del 7/12/2011 con la quale veniva comunicata alla Tepor S.p.A. l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione;
- Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1162 del 7/12/2011 con la quale veniva aggiudicata la fornitura e posa in opera di cui in oggetto alla Ditta Franco Marcis & C. S.n.c. con sede in Via Picasso n. 47, Sestu, che offriva un ribasso percentuale del 20,05% sul prezzo a base d'asta;
- Vista la nota inviata dalla Tepor S.p.A., Prot. n. 15714 del 20/12/2011, con la quale si contestava la legittimità del provvedimento di esclusione, chiedendo la riammissione in gara, "in base al cosiddetto principio di tassatività delle cause di esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento sancito dall'art. 46 comma 1 bis decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti) rubricato "Documenti a informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione" rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011";
- Ritenute fondate le contestazioni mosse dall'impresa Tepor S.p.A., anche alla luce della recentissima giurisprudenza TAR sull'art. 46 comma 1 bis decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti) rubricato "Documenti a informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione" rubrica così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera d), legge n. 106 del 2011" e ritenendo sussistenti ragioni di interesse pubblico tali da dover procedere all'annullamento della relativa esclusione;
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'annullamento in via di autotutela della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1162 del 7/12/2011, con la quale veniva aggiudicata la fornitura e posa in opera di cui in oggetto alla Ditta Franco Marcis & C. S.n.c., dovendo riammettere in gara la Ditta Tepor S.p.A.;
- Vista la nota Prot. n. 16037 e 16038 del 27/12/2011, con la quale è stato comunicato rispettivamente alla ditta Franco Marcis & C. S.n.c. e alla ditta Tepor S.p.A. l'avvio del procedimento ai sensi artt. 7 e 8 della L. n.241/90, finalizzato all'annullamento della Determinazione del Settore Tecnico n. 1162 del

7/12/2011, di approvazione del verbale di gara del 6/11/2011 - nella quale era stata esclusa la Tepor S.p.A. - e di aggiudicazione dell'appalto alla Ditta Franco Marcis & C. S.n.c.;

- Richiamato che nella sopra citata nota si invitavano le imprese partecipanti, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della presente, a presentare le proprie, eventuali, controdeduzioni e/o documentazione pertinenti all'oggetto del procedimento, specificando che qualora entro tale termine non fosse pervenuta alcuna osservazione e/o documento, la scrivente Stazione appaltante avrebbe provveduto senza ulteriore indugio all'annullamento della sopra citata aggiudicazione;
- Constatato che con nota prot. n. 68 del 3/01/2012 la ditta Franco Marcis & C. S.n.c. ha presentato istanza di accesso agli atti a seguito dell'avvio del procedimento di cui sopra;
- Ritenute fondate le contestazioni mosse dalla ditta Tepor S.p.A. per le ragioni già esplicitate nella comunicazione di avvio del presente procedimento e ritenendo sussistenti ragioni di interesse pubblico tali da dover procedere all'annullamento del provvedimento di esclusione di cui trattasi e da imporre il rinnovo della procedura di gara in argomento, non essendo ancora intervenuta la stipula del contratto, riammettendo, in base al principio costituzionale di buon andamento, le imprese illegittimamente pretermesse;
- Ritenuto, per quanto sopra, che la riammissione in gara dell'impresa esclusa non violi la "par condicio" tra i concorrenti;
- Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'annullamento in via di autotutela della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1162 del 7/12/2011, con la quale veniva aggiudicata la fornitura e posa in opera di cui in oggetto alla ditta Franco Marcis & C. S.n.c., dovendo riammettere in gara la ditta Tepor S.p.A.;
- Ritenuto dover altresì procedere alla richiesta di regolarizzazione della documentazione alla ditta Tepor S.p.A., mediante produzione di apposito certificato di qualità ISO 9000;
- Dato atto che non si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegni di spesa;

#### DETERMINA

- Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di annullare la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1162 del 7/12/2011 - con la quale era stata aggiudicata la fornitura e posa in opera di cui in oggetto alla ditta Franco Marcis & C. S.n.c. - e il provvedimento di esclusione dalla gara, approvato con la medesima Determinazione, della ditta Tepor S.p.A., in conseguenza di quanto disposto nella seduta del 6/11/2011;
- Di procedere alla richiesta di regolarizzazione della documentazione alla ditta Tepor S.p.A., mediante richiesta alla medesima di produzione di apposito certificato di qualità ISO 9000.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(Ing. Giovanni Tocco)

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE***

**Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_**

**Il Segretario Comunale**  
*F.to MARIA RITA PISCHEDDA*

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

**Il Segretario Comunale**  
Decimomannu, \_\_\_\_\_